



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO LEGALE E RISORSE UMANE

ORDINANZA SINDACALE N. 24 del 30/12/2024

**OGGETTO:DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI E BOMBOLETTE
DAL 31 DICEMBRE 2024 AL 7 GENNAIO 2025**

Premesso che l'art. 50, comma 5, del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Tenuto conto che in occasione delle feste di fine anno è tradizione assai diffusa quella di accendere fuochi pirotecnici ad effetto detonante per festeggiare la ricorrenza;

Tenuto conto che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini per i pericoli e i danni, diretti ed indiretti, che ciò provoca al benessere delle persone, degli animali e dell'ambiente;

Tenuto conto che detti prodotti, seppure anche di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste, o, peggio, se proprio usati intenzionalmente a tali fini, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre effetti caloriferi, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti;

Tenuto conto che il forte ed improvviso rumore così provocato può determinare in soggetti deboli, quali i bambini, le persone anziane e gli ammalati, reazioni di disagio psicofisico, oltreché, nei confronti degli animali domestici e non, generare reazioni di spavento, di perdita dell'orientamento, con il rischio di smarrimento, o di causazione di incidenti con pericolo di morte;

Rilevato che negli istanti successivi agli scoppi si registra altresì un peggioramento della qualità dell'aria;

Ritenuta, quindi, sussistente la urgente necessità di limitare al massimo l'utilizzo dei prodotti pirotecnici e delle bombolette sul territorio onde prevenire le conseguenze negative di cui più sopra;

Ritenuto che il divieto debba essere limitato solo a quelle parti del territorio in cui l'utilizzo dei prodotti pirotecnici, ivi compresi quelli di libera vendita al pubblico, possa determinare gli effetti negativi più sopra elencati;

Visti:

- l'art. 50 del TUEL;
- l'art. 13 della L. n. 689/1981 in materia di sequestro amministrativo delle cose che servono o furono utilizzate per commettere la violazione;
- gli artt. 659 e 703 del codice penale;

ORDINA:

1) **nel giorno del 31 Dicembre 2024 e fino alle ore 06,00 del giorno 7 Gennaio 2025**, allo scopo di evitare che l'utilizzo di prodotti pirotecnici e bombolette, anche se di libera vendita, possa dare luogo a situazioni di pericolo, o anche solamente di molestia o di disturbo, a persone ed animali, è fatto divieto di utilizzare detti artifici, ad eccezione di prodotti pirotecnici ad esclusivo effetto luminoso, **nei centri abitati del Comune.**

2) L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria** ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. **da € 25,00 a € 500,00** (pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o

notificazione dell'accertamento della violazione), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

3) Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della citata legge.

4) Del divieto sono esclusi gli spettacoli pirotecnici debitamente autorizzati dalle competenti autorità.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia inviata all'Albo Pretorio del Comune per la pubblica affissione;
- sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune e sulle pagine social;
- sia inviata al Comando del Corpo della Polizia Locale dell'UCRF;
- sia inviata al Comando della Guardia di Finanza;
- sia inviata alla Stazione Carabinieri competente per territorio
- si inviata alla Questura di Forlì-Cesena

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il SindacoSindaco

Milena Garavini

documento sottoscritto digitalmente